
**PRIME INDICAZIONI
SULLA STIMA DEI COSTI DELLA
SICUREZZA PER CONTRATTI PUBBLICI DI
FORNITURE O SERVIZI**

INDICE

<u>1. PREMESSA</u>	3
<u>2. RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	4
<u>3. DEFINIZIONI ED ACRONIMI</u>	5
<u>4. IL DUVRI ED I RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA</u>	7
<u>4.1 La redazione del DUVRI</u>	7
<u>4.2 Cos'è tecnicamente il DUVRI</u>	8
<u>4.3 Chi deve redigere il DUVRI</u>	8
<u>4.4 Stima dei costi relativi alla sicurezza</u>	9
<u>5. INDICAZIONI OPERATIVE PER LE STAZIONI APPALTANTI IN ORDINE ALLA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI DI SERVIZI O DI FORNITURE CON POSA IN OPERA</u>	10
<u>5.1. Valutazione interferenze</u>	10
<u>5.2 Non ci sono interferenze</u>	10
<u>5.3 Ci sono interferenze</u>	10
<u>5.4 Interferenze nei contratti aperti</u>	11

1. Premessa

Queste prime indicazioni costituiscono un primo atto di indirizzo a supporto degli uffici regionali e degli altri Enti e Aziende regionali di cui all'art. 50, comma 1 lett. b) della L.R. 38/2007 e s.m.i. che, a seguito dell'emanazione della legge 3 agosto 2007 n. 123, e poi del D. Lgs. n.81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) sono chiamate a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Si precisa che il contesto di riferimento è relativo ai soli contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.



2. Riferimenti normativi

- D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D.P.R. 554/1999 “Regolamento di attuazione della L.109/94”;
- L.123/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;
- D. Lgs. n.81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.24 del 14/11/2007
- D.P.R. 222/2003 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (novellato nell’art. 131 del D. Lgs. 163/2006), Allegato XV al D. Lgs. n.81/2008;
- “Linee Guida ITACA al DPR 222/2003”, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A. in data 1 Marzo 2006;
- D.M. 145/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”;
- Determina dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n.4 del 26 2006;
- Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.163/2006 approvato dal Consiglio dei Ministri il 21/12/2007;
- Determina dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi n.3 del 5 marzo 2008;
- “Linee guida ITACA per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi - prime indicazioni operative”, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A. in data 20 Marzo 2008;.

3. Definizioni ed acronimi

Ai fini delle presenti linee guida, si intendono per:

appalti pubblici di forniture

appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c.9 D. Lgs. 163/2006)

appalti pubblici di servizi

appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D. Lgs. 163/2006 (art.3 c.10 D. Lgs. 163/2006)

concessione di servizi

è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D.L.gs.163/2006 (art. 3 co.12 D. Lgs. 163/2006)

appalto misto

è un appalto pubblico avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art.14 co.1 D. Lgs. 163/2006)

Datore di lavoro

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo (art 2 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 81/2008)

Datore di lavoro

Committente

soggetto titolare degli obblighi di cui all'art.26 comma 3 D. Lgs. n. 81/2008)

Luoghi di lavoro

i luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda (art. 2 co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 81/2008) ovvero dell'unità produttiva (art. 2 co. 1 lett. t) D. Lgs. n. 81/2008), nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n.81/2008), da allegare al contratto

d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze

**rischi
interferenti**

tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**Stazioni
appaltanti**

l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3 c.33 del D.L.gs.163/2006

4. Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza

4.1 La redazione del DUVRI

Fermi restando gli altri obblighi previsti dall'art.26 del D. Lgs. n.81/2008, il comma 3 obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Pertanto nel caso in cui la stazione appaltante valuta l'esistenza di rischi interferenti, procede alla redazione del DUVRI .

Nei casi in cui la stazione appaltante valuta che non esistano tali interferenze, non procede alla redazione del DUVRI.

Nel DUVRI quindi, non devono essere riportate le misure per eliminare o ridurre i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione e le misure per eliminare o ridurre tali rischi.

Pertanto, i costi della sicurezza di cui all'art. 86 c. 3bis del D. Lgs. 163/2006 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nel caso di servizi e forniture, associati anche a lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D. Lgs. 81/2008 (appalto misto), nel caso di obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti di cui sopra e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Non è richiesta la predisposizione del DUVRI e la relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta per:

- **le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio**, salvo i casi in cui sussistano attività che vanno ad interferire con la fornitura stessa e per le quali sia necessario approntare misure di protezione e sicurezza.

-
- **i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro committente¹**
 - **i servizi di natura intellettuale, anche effettuati presso la stazione appaltante.**

4.2 Cos'è tecnicamente il DUVRI

Il DUVRI è un documento tecnico, che deve essere redatto contestualmente al capitolato speciale d'appalto per essere successivamente allegato al contratto.

Come indicato nella determina dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n 3/2008 pag. 3 lettera a) "si tratta di un documento che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'"interferenza". Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto".

Deve essere considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti e non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza.

Il DUVRI deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

E' opportuno inserire nel capitolato d'onere una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI, che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative della prestazione e che potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

4.3 Chi deve redigere il DUVRI

Il Datore di lavoro committente.

Per la Regione e gli Enti dipendenti è il Dirigente responsabile del contratto, al quale spettano i poteri di gestione o il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

La redazione del DUVRI non rientra tra i compiti del datore di lavoro per i quali l'art. 17 D. Lgs. n.81/2008 ne esclude espressamente la delegabilità.

Ai sensi dell'art 16 D. Lgs. n.81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) la delega di funzioni è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

¹ 1 ovvero la possibilità per la stessa di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla legge, rif.to Circolare Ministero del Lavoro n.24 del 14/11/2007

-
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti all'articolo 30, comma 4 del D. Lgs. n.81/2008.

4.4 Stima dei costi relativi alla sicurezza

L'art. 86 comma 3-bis del Codice dei Contratti pubblici, (D.Lgs.163/2006) così come modificato dall'art 8 comma 1 della L 123/2007, ripreso dall'art.26 comma 6 del D. Lgs. n.81/2008, richiede alle Stazioni Appaltanti che *“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di [...], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che **il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.**”*

Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che *“**il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta**”*.

L'art.87 al c.4 secondo periodo recita: “Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

La normativa degli approvvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:

- a) solo per quanto riguarda le interferenze si richiede una valutazione dell'amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;
- b) di converso per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, l'amministrazione ha solo un onere di vaglio eventuale ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

5. Indicazioni operative per gli uffici regionali e gli altri Enti e Aziende regionali di cui all'art. 50, comma 1 lett. b) della L.R. 38/2007 e smi in ordine alla stima dei costi della sicurezza nei contratti di servizi o di forniture con posa in opera²

Di seguito viene riportato schematicamente la procedura da seguire per la stima dei costi della sicurezza per appalti di forniture con posa in opera o di servizi, da non assoggettare a ribasso d'asta, da parte della Stazione Appaltante:

5.1. Valutazione interferenze

Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto

5.2 Non ci sono interferenze

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza

- inserire nel decreto:

"Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza "

- inserire nel bando di gara o nella lettera di invito\richiesta di preventivo nelle procedure negoziate e nel capitolato speciale d'appalto:

"Per l'espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui all'art.86 c.3 bis del D. Lgs. 163/2006"

5.3 Ci sono interferenze

Predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai lavori, come previsto dal punto 4.1 dell'Allegato XV al D.Lgs.81/2008, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come a titolo esemplificativo riportato di seguito:

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc³);
- b) le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc⁴);
- e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

² Escluso i casi di cui al precedente paragrafo

³ Vedi Allegato I al DPR 222/2003, punto 1.

⁴ Vedi Allegato I al DPR 222/2003, punto 4.

-
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI ;
- g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Si suggerisce pertanto di:

- inserire nel decreto:

“sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare le relative misure di sicurezza; pertanto è stato redatto il DUVRI. Gli oneri per la sicurezza sono stati quantificati in Euro ...”

- inserire nel bando di gara o nella lettera di invito/richiesta preventivo nelle procedure negoziate:

“importo base stimato pari ad Euro di cui _ Euro per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.”

-inserire nel capitolato speciale d'appalto:

a) nell'articolo relativo all'importo dell'appalto una apposita clausola, la quale indichi la presenza di rischi di interferenza per i quali sono stati quantificati oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed il rinvio per il dettaglio al DUVRI.

b) occorre, altresì, inserire nell'articolo relativo alle modalità di pagamento del corrispettivo, una clausola in cui si subordina il pagamento del corrispettivo stimato per i costi della sicurezza alla verifica del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI.

5.4 Interferenze nei contratti aperti

Ai sensi dell'art 53 della L.R. 38/2007 nelle procedure di appalto di forniture e servizi indetti dalla Giunta regionale per l'acquisizione di prestazioni di interesse comune che prevedono la stipula di un contratto aperto e di cui si devono avvalere obbligatoriamente i soggetti di cui all'art 50 comma 1 lett. B della legge stessa, nell'ipotesi in cui sono presenti rischi interferenti:

Per la Regione Toscana: gli uffici competenti, nella persona dei rispettivi responsabili ai sensi del punto 4.3 del documento, provvedono alla redazione del DUVRI, con l'indicazione delle misure per l'eliminazione e/o riduzione dei relativi rischi, alla valutazione dei costi della sicurezza, alla loro quantificazione solo relativamente alle prestazioni di competenza degli uffici stessi.

Per gli Enti, Agenzie e Aziende aderenti di cui all'art. 50, comma 1 lett. b) della L.R. 38/2007 e smi: gli uffici competenti, nella persona dei rispettivi responsabili ai sensi del punto 4.3 del presente documento, provvedono alla redazione del DUVRI, con l'indicazione delle misure per l'eliminazione e/o riduzione dei relativi rischi ed alla valutazione dei costi della sicurezza e alla loro quantificazione **solo relativamente alle prestazioni oggetto di adesione.**

Nell'importo di adesione sono ricompresi gli oneri per la sicurezza, come individuati nel DUVRI dall'Ente aderente.

Pertanto l'Ente nel momento in cui aderisce al contratto aperto, deve tenere presente che l'importo di adesione è comprensivo degli oneri per la sicurezza, i quali devono comunque essere indicati separatamente nell'atto di adesione, oltre che nel proprio DUVRI.